Causa 178/86

Mariette Turner
contro
Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Rapporto informativo »

Relazione d'udienza 5367

Conclusioni dell'avvocato generale José Luís da Cruz Vilaça presentate il 7 ottobre 1987 5372

Sentenza della Corte (prima sezione) 16 dicembre 1987 5382

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Note caratteristiche — Rapporto informativo — Stesura — Tardività — Vizio tale da causare l'annullamento e l'attribuzione di un risarcimento — Presupposto — Danno*
 (Statuto del personale, art. 43)

2. *Dipendenti — Note caratteristiche — Rapporto informativo — Modifica delle valutazioni rispetto alle note caratteristiche precedenti — Obbligo di motivazione — Portata*
 (Statuto del personale, art. 43)

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 178/86 *

I — Gli antefatti

Con nota 19 settembre 1985 il sig. Morel, direttore generale del personale e dell'amministrazione, stendeva come compilatore d'appello il rapporto informativo definitivo della sig.ra Turner per il periodo 1981-1983.

Durante tale periodo la ricorrente era stata impiegata come medico di fiducia assegnato all'ufficio liquidazione delle prestazioni

* Lingua processuale: il francese.

della cassa malattia (DG IX). Era stata destinata a tale impiego con decisione 20 ottobre 1981, per l'annullamento della quale aveva proposto un ricorso respinto dalla Corte (sentenza 12 gennaio 1984, causa 266/82, Turner/Commissione, Racc. 1984, pag. 1).

La nota 19 settembre 1985 conclude il procedimento di valutazione retto dalle regole fissate dalla « Guida per la compilazione del rapporto informativo », emanata il 27 luglio 1979 in esecuzione dell'art. 43 dello statuto.

Va segnalato che detta guida ha modificato la nomenclatura dei giudizi analitici contenuti nel rapporto informativo: le valutazioni « eccellente/ottimo/buono/passabile/lascia a desiderare » sono state sostituite da quelle di « superiore alla media, nella media, inferiore alla media ».

Nel caso di specie, il procedimento di valutazione si è svolto come segue:

a) luglio 1984 (data precisa non determinabile): progetto di rapporto del compilatore, sig. Pratley, direttore dell'amministrazione generale;

b) 5 febbraio 1985: rapporto del compilatore (versione modificata in seguito a colloqui con la ricorrente);

c) 25 marzo 1985: rapporto del compilatore d'appello, sig. Morel, direttore generale del personale e dell'amministrazione (versione parzialmente modificata, ma immutata per quanto riguarda i « giudizi analitici »);

d) 29 luglio 1985: parere del comitato paritetico per i rapporti informativi, intervenuto su richiesta della ricorrente.

Il comitato osserva che dal fascicolo sottopostogli non risulta che il compilatore d'appello abbia tenuto conto dell'obbligo di « giustificare qualsiasi modifica dei giudizi analitici rispetto al rapporto informativo precedente ».

Secondo il comitato, sarebbe stato necessario, in particolare, che il compilatore d'appello giustificasse la propria posizione rispetto ai giudizi analitici del rapporto per il periodo 1975-1977. Tale rapporto va considerato, a parere del comitato, come ultimo rapporto valido.

Infatti, il rapporto informativo 1977-1979 è stato annullato dalla Corte (sentenza 21 marzo 1985, causa 263/83, Turner/Commissione, Racc. 1985, pag. 893). Il rapporto informativo 1979-1981, poi, non è stato redatto a causa di un'altra sentenza della Corte che ha dichiarato nulla la decisione 4 maggio 1979, che assegnava la ricorrente ad un nuovo settore medico-sociale all'interno del servizio medico, nonché il successivo provvedimento 20 maggio 1980 recante trasferimento della ricorrente ad un posto presso la direzione generale XII Ricerca, scienza, educazione (sentenza 9 luglio 1981, cause riunite 59 e 129/80, Turner/Commissione, Racc. 1981, pag. 1883);

e) 19 settembre 1985: rapporto definitivo del compilatore d'appello (immutato).

Il compilatore afferma di aver preso conoscenza del precedente rapporto informativo, relativo al periodo 1975-1977, ma che « nella valutazione dell'ultimo rapporto informativo rispetto a quello del 1975-1977, occorre tener conto del

fatto che il sistema di valutazione in uso all'epoca non era perfettamente identico e, soprattutto, del mutamento delle funzioni (della ricorrente) dal 20 ottobre 1981 ».

Il 10 dicembre 1980 la ricorrente, a norma dell'art. 90, 2° comma, dello statuto, chiedeva la revisione del rapporto informativo definitivo. Dato che la Commissione non ha risposto a tale reclamo entro il termine di cui all'art. 90, 2° comma, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, a norma dell'art. 91 dello statuto.

II — Argomenti delle parti

a) *Sulla richiesta d'annullamento della decisione 19 settembre 1985, contenente il rapporto informativo definitivo della Turner per il periodo 1981-1983*

La *ricorrente*, a sostegno della richiesta d'annullamento, fa valere due motivi. In primo luogo, la Commissione ha infranto una formalità sostanziale, non rispettando i termini prescritti dalla « Guida per la compilazione del rapporto informativo ». Inoltre, il rapporto informativo non è stato sufficientemente motivato: in particolare non sono state fornite le giustificazioni delle modifiche analitiche rispetto al rapporto precedente, come prescritto dall'art. 5, 2° comma, della Guida.

1) *Tardività del rapporto informativo*

La *ricorrente* imputa alla Commissione di non aver rispettato alcuno dei termini prescritti dalla *Guida per la compilazione del rapporto informativo* nella redazione del rapporto informativo 1981-1983. Per tale motivo, chiede l'annullamento di questo rapporto.

Rifacendosi alla sentenza Castille (sentenza del 6 febbraio 1986, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Racc. 1986, pag. 497), chiede, inoltre, il risarcimento dei danni per il pregiudizio subito, cioè l'« ostacolo allo svolgimento della carriera », per una somma stimata ex aequo et bono in 50 000 BFR. Secondo la ricorrente, tale danno va valutato non solo nel contesto del presente ricorso, ma anche delle liti in corso tra le parti dal 1978. D'altra parte, ritiene di non dover precisare la natura di tale danno, poiché si desume dalla sentenza Castille, ed in ispecie dal punto 36 della motivazione, che il ritardo nella redazione di un rapporto informativo arreca, di per se stesso, pregiudizio al dipendente [1].

La *Commissione* non contesta la tardività del rapporto che, d'altronde, era stata esplicitamente riconosciuta dal compilatore d'appello nella lettera 25 marzo 1985. Richiamandosi alle sentenze Seton (sentenza del 1° giugno 1983, cause riunite 36, 37 e 218/81, Racc. 1983, pag. 1789) e Turner (causa 263/83, precitata), osserva però che l'annullamento del rapporto può essere pronunciato solo dopo che la ricorrente abbia dimostrato che il ritardo le ha arrecato danno.

Orbene, la ricorrente si è limitata ad indicare come danno il « pregiudizio allo svolgimento della sua carriera », senza meglio spiegare in che consistesse tale pregiudizio. Richiamandosi pure al punto 36 della sentenza Castille, la Commissione ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che sono state o avrebbero dovuto essere adot-

1 — Il punto 36 recita: « Tuttavia, il ritardo intervenuto nella compilazione dei rapporti informativi è di per sé tale da arrecare danno al dipendente per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera puo' essere pregiudicato dall'assenza di un rapporto del genere in un momento in cui debbano essere prese decisioni che lo riguardino ».

tate decisioni relative allo svolgimento della sua carriera durante il periodo nel quale si sarebbe dovuto compilare il rapporto informativo.

2) *Insufficiente motivazione del rapporto informativo*

A questo proposito, la *ricorrente* censura la Commissione per non aver rispettato l'obbligo impostole dall'art. 5, 2° comma, della *Guida alla compilazione del rapporto informativo*, di giustificare ogni modifica dei giudizi analitici rispetto al precedente rapporto. Nel caso di specie la Commissione non ha indicato le ragioni per cui il rapporto 1981-1983 era nettamente meno favorevole del rapporto 1975-1977 (quest'ultimo va ritenuto il rapporto precedente per i motivi già esposti).

Più precisamente, la Commissione si è accontentata di far notare, nella nota 19 settembre 1985 di cui è causa, che il sistema di valutazione applicato prima dell'adozione della nuova *Guida per la compilazione del rapporto informativo* non era esattamente identico e che si è verificato un cambiamento delle mansioni della ricorrente dal 20 ottobre 1981. Su quest'ultimo, la Commissione si contraddice quando afferma che il mutamento di mansioni rende impossibile il paragone con le mansioni espletate dalla ricorrente in seno al servizio medico. Infatti, per tutta la durata della succitata causa 266/82, la Commissione ha sostenuto che la nuova assegnazione della ricorrente (come medico di fiducia all'ufficio liquidazione delle prestazioni della cassa malattia) implicava appunto compiti che, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, non possono ritenersi inferiori a quelli precedentemente svolti in seno al servizio medico.

Facendo riferimento, a sua volta, alla nota 19 settembre 1985, la *Commissione* ritiene di avervi comunque fornito la giustificazione delle modifiche dei giudizi analitici della ricorrente, facendo riferimento alla modifica del sistema di valutazione stesso ed al mutamento delle mansioni della ricorrente dal 20 ottobre 1981.

Sul primo punto la Commissione precisa che la modifica del sistema di valutazione rende difficile ogni raffronto di valutazioni attribuite in base a regole diverse. Sul secondo punto fa valere che, dato che la ricorrente non occupa più lo stesso impiego, il compilatore ed il compilatore d'appello del rapporto 1981-1983 sono persone diverse da quelle che avevano dovuto valutare i meriti della ricorrente in occasione della stesura del rapporto relativo al periodo 1975-1977. Ritiene difficile immaginare che un compilatore che, in tutta coscienza, formuli giudizi analitici sul dipendente scrutinato possa giustificare i motivi per cui questi differiscono dai giudizi espressi da un'altra persona diversi anni prima.

La Commissione aggiunge poi che la ricorrente era manifestamente soddisfatta delle mansioni svolte al momento del precedente rapporto informativo (1975-1977), mentre è altrettanto manifestamente scontenta delle mansioni ora attribuitele. Secondo la Commissione è quindi del tutto comprensibile che il compilatore del rapporto relativo al periodo 1975-1977 abbia formulato un giudizio sulle capacità e sul lavoro della ricorrente più positivo di quello del compilatore che ha redatto il rapporto di cui è causa, relativo al periodo 1981-1983.

b) *Sulla domanda di risarcimento dei danni per la redazione tardiva del rapporto informativo 1981-1983, nonché per la totale mancanza di rapporto informativo tra il 1977 ed il 1981*

1) *Tardività del rapporto informativo*

Dato che questo primo motivo a sostegno della domanda di risarcimento danni coincide con quello dedotto dalla ricorrente onde ottenere l'annullamento del rapporto informativo, si rinvia agli argomenti delle parti già esposti.

2) *Totale mancanza di rapporti informativi tra il 1977 e il 1981*

La *ricorrente* richiede, inoltre, il pagamento di un risarcimento per il danno subito a causa della mancanza di rapporti informativi tra il 1977 e il 1981. Dato che il rapporto 1977-1979 è stato annullato dalla Corte (causa 263/83, già citata), la Commissione avrebbe dovuto rifarlo, a norma dell'art. 176, 1° comma, del trattato CEE. Per il periodo 1979-1981, la Commissione avrebbe dovuto redigere un rapporto, nonostante il trasferimento della ricorrente a un ufficio diverso. La ricorrente sostiene che il pregiudizio risultante dalla mancanza di rapporto informativo tra il 1977 ed il 1981 consiste nel fatto che non è stata in grado di venire a conoscenza di eventuali addebiti di natura professionale attinenti a tale periodo, di rispondervi e così di evitare il cattivo rapporto informativo per il periodo 1981-1983.

La *Commissione* osserva che la ricorrente non ha mai chiesto un nuovo rapporto informativo 1977-1979 e che ha fatto registrare il proprio accordo sulla non redazione del rapporto 1979-1981. La Commissione ricorda, d'altra parte, che la mancanza di quest'ultimo rapporto si spiega non già con il trasferimento della ricorrente a detto ufficio ma con l'annullamento di tale trasferimento ad opera della Corte (cause riunite 59 e 129/80, già citate).

c) *Sulla domanda di un franco simbolico a titolo di risarcimento del danno morale per la mancata risposta al reclamo volto ad ottenere la revisione del rapporto informativo per il periodo 1981-1983*

La *ricorrente* richiede infine un franco simbolico a titolo di risarcimento del danno morale che asserisce di aver subito per via della mancata risposta, da parte della Commissione, al reclamo notificatole, mentre aveva preso l'iniziativa di chiedere alla ricorrente di prendere contatto con la persona incaricata del suo caso in seno alla DG XI. La ricorrente definisce tale comportamento « inammissibile ».

La *Commissione* si limita a far valere che nessuna regola la obbliga ad adottare un provvedimento esplicito sui reclami presentati da un dipendente contro un atto che gli causi pregiudizio. Non vede, comunque, quale sia il danno morale che potrebbe subire un dipendente il cui reclamo venga respinto implicitamente piuttosto che con provvedimento esplicito. In entrambi i casi l'autore del reclamo non si trova più nell'incertezza sull'esito del reclamo stesso.

R. Joliet
giudice relatore